

Deliberazione 5 ottobre 2009 – VIS 95/09

Irrogazione di sanzione ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti della società Toscana Energia Clienti S.p.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 ottobre 2009

Visti:

- l'articolo 2, comma 20, lettere a), c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata ed integrata;
- il chiarimento dell'Autorità dell'ottobre 2001;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;
- il chiarimento dell'Autorità n. 4 del 13 aprile 2004;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione 6 giugno 2006, n. 108/06, di approvazione del Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2007, n. 302/07;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2008, VIS 88/08.

Fatto

1. L'esame degli elementi acquisiti nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva conclusa con deliberazione dell'Autorità n. 227/07 ha evidenziato che Toscana Energia Clienti S.p.A. (di seguito: Toscana Energia o società) ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, di applicare alla data del 31 dicembre 2006, per alcuni punti di riconsegna del gas naturale, un coefficiente di correzione dei volumi K per un valore diverso da quello comunicato dall'impresa di distribuzione.
2. Al fine di compiere ulteriori approfondimenti e verifiche sui dati acquisiti mediante la suddetta indagine conoscitiva, con deliberazione n. 302/07 l'Autorità ha approvato un programma di verifiche ispettive nei confronti di numerose imprese di vendita del gas naturale, tra cui Toscana Energia.
3. Dagli elementi in tal modo acquisiti risultava che alla data del 31 dicembre 2006 Toscana Energia, per due punti di riconsegna (di seguito: PdR) - rispettivamente 00594200342774 e 00594202550697 -, aveva applicato ai volumi di gas forniti ai clienti finali un coefficiente di correzione K superiore a quello utilizzato dal distributore.
4. Pertanto, con deliberazione VIS 88/08, l'Autorità ha avviato nei confronti di Toscana Energia Clienti S.p.A. un'istruttoria formale per:
 - accertare la violazione delle disposizioni relative al coefficiente di correzione dei volumi (K) ed irrogare sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 (punto 1, lettera a) della delibera di avvio);
 - adottare provvedimenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, volti ad ordinare alla medesima società di applicare il coefficiente di correzione dei volumi (K) definito dal distributore e di procedere ai conseguenti conguagli a favore dei clienti finali (punto 1, lettera b) della delibera di avvio);
 - ordinare alla medesima società di comunicare, limitatamente ai punti di riconsegna di cui all'Allegato A1 della deliberazione di avvio dell'istruttoria (VIS 88/08), i valori del coefficiente K effettivamente applicati a partire dall'anno di sua prima applicazione, mediante compilazione e trasmissione in via telematica del questionario trasmesso alla stessa società (punto 3 della deliberazione di avvio).
5. Nell'ambito del procedimento, oltre agli elementi conoscitivi richiamati nella deliberazione di avvio, sono stati acquisiti i seguenti documenti:
 - la nota recante "Comunicazione ai sensi del punto 2 della delibera VIS 88/08" (prot. Autorità n. 026167 del 26 agosto 2008) ed allegata documentazione;
 - il sopra menzionato questionario compilato dalla società e trasmesso in via telematica in data 10 ottobre 2008;
 - la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla veridicità dei dati trasmessi mediante il predetto questionario, trasmessa per via telematica in data 10 ottobre 2008 (prot. Autorità n. 030966 del 18 ottobre 2008);
 - la nota recante "Richiesta di documenti ed informazioni nell'ambito del procedimento avviato con delibera AEEG VIS 88/08. Vs. prot. n. FS/M08 del 15-12-2008" (prot. Autorità n. 003088 del 22 gennaio

- 2009) ed allegata documentazione, contenente anche un nuovo questionario compilato che sostituisce ed annulla quello precedente, viziato da un mero errore materiale;
- la nota recante “Richiesta di documenti ed informazioni nell’ambito del procedimento avviato con delibera AEEG VIS 88/08. Vs. e-mail del 02/03/2009” (prot. Autorità n. 0012494 del 17 marzo 2009) ed allegata documentazione, contenente anche la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla completezza e veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi con la stessa nota, nonché con la nota di cui al punto precedente (ivi compreso il questionario alla stessa allegato);
 - le fatture relative ai punti di riconsegna in questione, acquisite in data 24 marzo 2009 (prot. Autorità n. 0013789).
6. Con nota 24 settembre 2008 (prot. Autorità n. 028381) è stato consentito alla società l’accesso agli atti del procedimento.
 7. Con nota 5 maggio 2009 (prot. Autorità n. 0022977) il responsabile del procedimento ha comunicato a Toscana Energia, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, le risultanze istruttorie confermando la contestazione della predetta violazione.
 8. Con lettera 10 giugno 2009 (prot. Autorità n. 0033732/A) la società ha chiesto termine, sino al 3 luglio 2009, per il deposito di memorie scritte e documenti, in luogo dell’audizione finale davanti al Collegio.
 9. In accoglimento della predetta richiesta, con nota dell’11 giugno 2009 (prot. Autorità n. 0033229) è stato consentito a Toscana Energia di depositare, oltre il termine previsto dall’articolo 16, comma 3, del citato d.P.R., una memoria difensiva, acquisita il successivo 3 luglio (prot. Autorità n. 0037751/A).

Valutazione giuridica

A. Argomentazioni di Toscana Energia

10. Con la memoria difensiva del 3 luglio 2009 la società ha chiesto che l’istruttoria sia conclusa senza l’adozione di provvedimenti sanzionatori e/o prescrittivi, svolgendo a tal fine sia argomentazioni di carattere generale, in ordine alla decorrenza dell’obbligo in questione, sia argomentazioni specifiche sulle violazioni contestate ed i criteri di quantificazione della sanzione.

A.1. Argomentazioni di carattere generale

11. Toscana Energia ha contestato in primo luogo la ricostruzione della disciplina regolatoria relativa al coefficiente di correzione dei volumi di gas misurati (K).
12. Ad avviso della società le disposizioni richiamate nelle risultanze istruttorie non prevederebbero l’obbligo del venditore di applicare - nei confronti dei clienti in media pressione e di quelli in bassa pressione con gruppo di misura non inferiore alla classe G40, privi di correttore omologato - il coefficiente di correzione dei volumi utilizzato dal distributore. In particolare:

- a) l'art. 17, comma 2, della deliberazione n. 237/00 si limiterebbe a prevedere la facoltà per i clienti finali in media pressione e per quelli in bassa pressione con misuratore non inferiore alla classe G40, di chiedere l'installazione di un idoneo correttore di misura omologato;
 - b) il comunicato dell'ottobre 2001 chiarirebbe soltanto che, qualora il cliente finale in media pressione e quello in bassa pressione con misuratore non inferiore alla classe G40, non eserciti la suddetta facoltà, l'impresa di vendita deve utilizzare "*un coefficiente di correzione della misura da concordare con il cliente finale*" e, quindi, non il coefficiente utilizzato dall'impresa di distribuzione;
 - c) la deliberazione n. 207/02 si limiterebbe ad affermare il mantenimento delle condizioni economiche di fornitura definite sulla base dei criteri previsti dall'Autorità per i clienti finali che alla data del 31 dicembre 2002 si trovavano nella condizione di non idonei e di quelli che, trovandosi nella condizione di idonei, tuttavia non si erano avvalsi della capacità di stipulare nuovi contratti;
 - d) la deliberazione n. 138/03 confermerebbe soltanto il metodo della deliberazione n. 237/00 per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura per i clienti finali del mercato vincolato;
 - e) il chiarimento n. 4 del 13 aprile 2004 preciserebbe solo che, nel caso in cui il cliente finale in media pressione e quello in bassa pressione con misuratore non inferiore alla classe G40, non chieda l'installazione di un correttore di misura omologato, "*gli eventuali coefficienti correttivi della misura devono essere concordati dal distributore con gli utenti della rete*"; anche in tale caso, dunque, il fornitore non avrebbe l'obbligo di applicare il coefficiente K utilizzato dal distributore, ma quello con esso concordato;
 - f) gli artt. 13 e 14 della deliberazione n. 138/04 si limiterebbero a prevedere l'obbligo dell'impresa distributrice di comunicare all'impresa di vendita la presenza di un convertitore dei volumi oppure, in caso di assenza, l'eventuale coefficiente di correzione dei volumi.
13. Secondo Toscana Energia soltanto con il Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale (capitolo 11, paragrafo 11.3.1), approvato con la deliberazione n. 108/06, sarebbe stato *ufficialmente* introdotto l'obbligo - per tutti i punti di riconsegna in media pressione e per quelli in bassa pressione con contatore di classe non inferiore a G40 - di utilizzare, per riportare a condizioni standard i prelievi di gas rilevati, un opportuno fattore di correzione, determinato dal distributore *in accordo* con gli utenti della rete (venditori) o, in assenza di accordo, *secondo la metodologia* di cui alla deliberazione n. 237/00. Tuttavia, a parere della società, detto provvedimento, rinviando ad accordi fra le parti, avrebbe richiesto i tempi necessari per il loro perfezionamento, sicché l'obbligo in esame non potrebbe ancora ritenersi sussistente con l'adozione dei codici di rete tipo da effettuarsi entro il 4 ottobre 2006 (ovvero entro tre mesi dalla pubblicazione del Codice di rete tipo sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 4 luglio 2006).
14. La tesi suesposta troverebbe conferma nella deliberazione dell'Autorità del 4 febbraio 2008, VIS 3/08, in cui si afferma che con la deliberazione n. 237/00 (art. 17) l'Autorità ha, tra l'altro, "*fatta salva la prassi vigente di utilizzare un*

coefficiente di correzione dei volumi (denominato nella deliberazione n. 108/06 coefficiente K) da concordare con l'utente della rete" (cioè con il venditore), nonché nella segnalazione al Parlamento e al Governo PAS 1/08 dell'11 marzo 2008, nella quale, ribadito che la metodologia per la determinazione del coefficiente di correzione K deve essere concordata tra impresa di distribuzione e società di vendita, si precisa che, in assenza di accordo, deve utilizzarsi il criterio di calcolo stabilito con la deliberazione n. 108/06, la quale rinvia alla metodologia indicata nella relazione tecnica della deliberazione n. 237/00.

15. Alla luce di quanto sopra, ad avviso della società non sarebbe possibile individuare una data precisa di decorrenza dell'obbligo delle società di vendita di applicare il coefficiente di correzione K determinato dall'impresa distributrice, *"potendosi solo utilizzare un generico ed elastico criterio di diligenza nell'adempimento delle prescrizioni previste dalla normativa regolamentare ufficiale ..; ed in ogni caso non potendosi supporre la cogenza dell'adozione del coefficiente K se non, a tutto voler concedere, dall'inizio del 2007".*

A.2. Argomentazione specifiche

16. Con la memoria difensiva del 3 luglio 2009 Toscana Energia ha svolto anche argomentazioni sui singoli illeciti contestati nella comunicazione delle risultanze istruttorie. Segnatamente:
 - ha illustrato le modalità con le quali ha provveduto ai conguagli indicati nelle fatture del mese di febbraio 2009 - rispettivamente dal 1 ottobre 2004 al 17 novembre 2006 per il PdR 00594200342774 e dal 1 gennaio 2004 al 2 novembre 2006 per il PdR 0059420550697 - sostenendo l'avvenuta integrale corresponsione dei conguagli dovuti;
 - ha contestato, in ordine al PdR 00594202550697, la vigenza dall'anno 2001 dell'obbligo di applicare il coefficiente K determinato dal distributore, non solo per le richiamate ragioni attinenti alla ricostruzione del quadro regolatorio (vedi paragrafo A.1), ma anche in considerazione del fatto che il distributore medesimo aveva precisato la decorrenza di applicazione del coefficiente K per il PdR in esame a partire dal 1 gennaio 2004.
17. Dunque, ad avviso della società non vi sarebbe alcuna infrazione in atto e alcuna violazione commessa prima dell'anno 2007, e i conguagli sarebbero stati integralmente effettuati.
18. Infine, Toscana Energia ha svolto argomentazioni in ordine ai criteri di quantificazione della sanzione indicati nella comunicazione delle risultanze istruttorie.
19. Sul criterio della *gravità della violazione*, Toscana Energia ha sottolineato l'esiguità dei casi (due) e degli scostamenti rilevati, anche tenuto conto del numero complessivo dei clienti serviti dalla società e delle località in cui la stessa svolge il servizio di fornitura di gas.
20. Sul criterio dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, Toscana Energia ha ribadito di avere provveduto ad effettuare i conguagli dovuti ai clienti finali.
21. Sul criterio delle *condizione economiche dell'agente*, Toscana Energia ha contestato il fatturato rilevante indicato nella comunicazione delle risultanze

istruttorie, deducendo che, dovendosi l'istruttoria ritenere limitata ai soli clienti finali che alla data del 31 dicembre 2002 si trovavano nella condizione di cliente non idoneo ed a quelli che, pur trovandosi nella condizione di cliente idoneo, non si erano avvalsi, alla predetta data, della capacità di stipulare nuovi contratti, il fatturato rilevante dovrebbe essere quello riconducibile all'attività di vendita a detti clienti.

B. Valutazione delle argomentazioni di Toscana Energia

B1. Sulle argomentazioni generali inerenti la disciplina regolatoria

22. Le argomentazioni svolte da Toscana Energia in ordine al *profilo temporale* delle violazioni contestate devono essere *parzialmente* accolte. In particolare, vanno condivise le deduzioni relative alla *non decorrenza* dell'obbligo in esame dalle deliberazioni n. 237/00, n. 207/02 e n. 138/03 e dal comunicato del 2001. Anche nella comunicazione delle risultanze istruttorie si dà atto che con la deliberazione n. 237/00 l'Autorità ha previsto per i clienti finali in media pressione e per quelli in bassa pressione con gruppo di misura di classe non inferiore a G40, soltanto la facoltà di chiedere l'installazione di un correttore di misura omologato e con il successivo comunicato del 2001 ha precisato che, ove la suddetta facoltà non fosse esercitata, l'impresa avrebbe utilizzato un coefficiente della misura da concordare con il cliente finale; mentre con le successive deliberazioni n. 207/02 e n. 138/03 l'Autorità ha confermato la validità delle condizioni economiche di fornitura di gas definite con la deliberazione n. 237/00, per i clienti finali che alla data del 31 dicembre 2002 facevano parte del mercato vincolato (sino a quando facciano parte di tale mercato), nonché per i clienti finali con consumi fino a 200.000 Smc.
23. Contrariamente a quanto sostenuto da Toscana Energia, tuttavia, l'insorgenza dell'obbligo in esame deve individuarsi nel chiarimento del 13 aprile 2004, con il quale l'Autorità ha disposto che per le forniture in media pressione e per quelle in bassa con misuratori non inferiori alla classe G40, qualora non sia stata esercitata la facoltà di installazione di un correttore di misura omologato, in sostituzione del coefficiente tariffario M deve essere applicato il coefficiente di correzione della misura determinato dal distributore d'accordo con l'utente della rete (venditore) e che detto coefficiente può anche essere definito utilizzando la metodologia proposta nella relazione tecnica alla deliberazione n. 237/00, ed ha ribadito il carattere *vincolante* di tali disposizioni. Con la suddetta nota è stato, infatti, inequivocabilmente stabilito in capo a distributore e venditore - per le forniture sopraindicate - l'obbligo di applicare il coefficiente di correzione dei volumi misurati, coefficiente da concordarsi tra distributore e venditore o da determinarsi con la metodologia proposta nella relazione tecnica alla deliberazione n. 237/00.
24. Le disposizioni contenute nel predetto chiarimento trovano conferma nella deliberazione n. 138/04 che prevede l'obbligo dell'impresa distributrice di comunicare all'utente della rete, cioè al venditore, nel momento in cui si instaura il rapporto contrattuale, l'eventuale coefficiente correttivo dei volumi in caso di assenza del convertitore dei volumi (artt. 13 e 14). La *ratio* di tale comunicazione, infatti, è di consentire all' esercente la vendita l'applicazione di detto coefficiente nella determinazione delle condizioni economiche di fornitura

- al cliente finale. Ciò è stato riconosciuto in sede ispettiva dalla stessa Toscana Energia, la quale ha dichiarato che “*in coerenza con le previsioni della delibera n. 138/04 la comunicazione dei fattori correttivi effettuata dal distributore ai fini della fatturazione della vendita ai clienti finali deve*”. Del resto è di tutta evidenza che il *volume di gas misurato* presso un determinato PdR, fatturato dal distributore al venditore, deve essere *uguale* a quello fatturato dal venditore al cliente finale associato a quel medesimo PdR. Essendo questa l'unica finalità della predetta comunicazione, ove si accogliesse la tesi della società - che individua la decorrenza dell'obbligo *de quo* dall'anno 2007 - la citata disposizione sarebbe *inutiliter data*, svuotata di significato.
25. L'assetto così delineato è stato ribadito nel Codice di rete tipo - capitolo 9, paragrafo 2.1 e capitolo 11, paragrafo 3.1 - laddove si prescrive, per i punti di riconsegna in media pressione e per quelli in bassa pressione con contatore di classe non inferiore a G40, l'applicazione di un *coefficiente di correzione* dei volumi *determinato dall'impresa distributrice* con apposita metodologia *in accordo* con gli utenti del servizio di distribuzione, cioè con i venditori, o, in assenza di accordo, *con la metodologia* indicata nella relazione tecnica *di cui alla deliberazione n. 237/00*.
 26. Alla luce di quanto sopra, si deve ritenere che dal comunicato del 13 aprile 2004 decorre l'obbligo per il venditore di applicare il coefficiente di correzione dei volumi determinato dal distributore in accordo con il venditore medesimo oppure secondo la metodologia di cui alla relazione tecnica della deliberazione n. 237/00.
 27. Tale ricostruzione del quadro regolatorio è coerente con la deliberazione VIS 3/08 e con la segnalazione al Parlamento e al Governo PAS 1/08 - invocate dalla società a sostegno della propria tesi - le quali sono idonee soltanto a confermare che la deliberazione n. 237/00 non ha introdotto l'obbligo in questione.
 28. Quanto, poi, alla diligenza esigibile da Toscana Energia nell'applicazione della suesposta disciplina regolatoria, diversamente da quanto sostenuto dalla società, trattasi, in applicazione analogica del principio stabilito dall'art. 1176, comma 2, cod.civ., di una *diligenza superiore rispetto alla media*, essendo Toscana Energia un operatore qualificato, facente parte del Gruppo Eni cioè di un gruppo di primaria importanza nel settore e di risalente esperienza. Quindi, la complessità della materia non può essere una causa di giustificazione per Toscana Energia.
 29. Del tutto irrilevanti sono le affermazioni della società in ordine alla mancata previsione, nel Codice di rete tipo, di un termine per la stipula dell'accordo tra distributore e venditore, poiché in assenza di accordo per la determinazione del coefficiente di correzione dei volumi il distributore deve applicare la metodologia di cui alla deliberazione n. 237/00.
 30. Infine, si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto da Toscana Energia in ordine alla decorrenza dell'obbligo in esame (al più) dall'anno 2007, la società ha comunque spontaneamente provveduto alla corresponsione dei conguagli ai due clienti finali interessati ben prima della data suindicata, e precisamente dal 1 gennaio 2004 e dal 1 ottobre 2004.

B2. Sulle argomentazioni relative alle singole violazioni

31. Le deduzioni svolte da Toscana Energia in ordine alla diversa decorrenza dell'obbligo in questione, sono idonee a incidere sulla gravità dell'infrazione relativa al PdR 00594202550697, riducendone la durata (da sei anni a tre anni e mezzo).
32. L'illustrazione delle modalità di computo dei conguagli effettuati con le fatture emesse nel mese di febbraio 2009 è idonea a ritenere integralmente corrisposti i conguagli dovuti per entrambi i PdR.

Quantificazione della sanzione

33. L'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 prevede, per le ipotesi di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, una sanzione amministrativa pecuniaria da determinarsi tra un minimo di euro 25.822,84 ed un massimo di euro 154.937.069,73.
34. L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
35. Con deliberazione 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08, l'Autorità ha adottato *“Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481”*.
36. Ai fini della quantificazione della sanzione, la violazione contestata viene valutata alla luce delle sopra citate disposizioni.
37. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, Toscana Energia ha disatteso norme poste a tutela dei clienti finali nelle forniture in media pressione, per qualsiasi classe di misuratore, e in quelle in bassa pressione, con misuratori del gas non inferiori alla classe G40. In questi casi, in assenza di convertitore omologato, il coefficiente K - che tiene conto, in maniera convenzionale, di temperatura e pressione -, previsto dall'Autorità, trasforma il volume di gas misurato al contatore, in volume di gas a condizioni standard (universali) utilizzato dal venditore per la determinazione dei corrispettivi di fornitura. In altri termini, la disciplina del coefficiente K serve ad assicurare che i volumi utilizzati per il calcolo dei corrispettivi da fatturare siano correttamente riportati alle condizioni standard e, dunque, che il prezzo pagato dal cliente finale per la fornitura erogata sia quanto più possibile coerente con i propri consumi effettivi. Toscana Energia, pertanto, applicando coefficienti K per valori superiori a quelli utilizzati dall'impresa di distribuzione, ha posto in capo ai propri clienti finali oneri non dovuti.
38. La gravità dell'infrazione risulta attenuata dalla trascurabilità degli scostamenti e dall'esiguità del numero di clienti finali coinvolti (due).

39. L'incidenza delle infrazioni contestate deve essere valutata in relazione al numero complessivo di clienti, serviti da Toscana Energia, associati ai PdR cui si applica il coefficiente di correzione K. Alla luce di ciò, in base alle dichiarazioni rese dalla società in sede ispettiva, i clienti che assumono rilievo sono 824, rispetto ai quali i due, per cui è stata rilevata l'infrazione, rappresentano circa lo 0,2%.
40. La condotta illecita è iniziata nell'anno 2004 - precisamente il 13 aprile 2004 per il PdR 00594200342774, il 1 ottobre 2004 per il PdR 0059420550697 - ed è cessata in data 15 dicembre 2007 per entrambi i PdR; la società, infatti, ha dimostrato di aver iniziato ad applicare il coefficiente K nel valore utilizzato dal distributore in occasione della fatturazione relativa al periodo 15 dicembre 2007 - 21 gennaio 2008. Pertanto, la violazione si è protratta per un periodo di circa tre anni e mezzo (13 aprile 2004 - 15 dicembre 2007) per il primo dei suindicati PdR e di circa tre anni (1 ottobre 2004 - 15 dicembre 2007) per il secondo.
41. Per quanto riguarda *l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, Toscana Energia ha dimostrato di avere iniziato a corrispondere i conguagli, prima dell'avvio del presente procedimento, e di avere provveduto alla corresponsione integrale dei medesimi nel corso del presente procedimento.
42. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, Toscana Energia non si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità
43. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che la società ha un fatturato rilevante di circa euro 380.450.000,00 (trecentottantamiliardi quattrocentocinquantamila). Le contestazioni di Toscana Energia sul calcolo del predetto fatturato sono infondate. Infatti, l'art. 11 della legge n. 689/1981 indica tra i criteri per la quantificazione della sanzione le *condizioni economiche dell'agente*, senza altro specificare, e l'art. 3, dell'Allegato A della deliberazione ARG/com 144/08, fa riferimento - sia per la determinazione dell'importo base della sanzione, sia per l'individuazione del limite massimo della sanzione finale (che, ai sensi del comma 3 dell'articolo da ultimo citato, non può essere superiore al 10% del fatturato) - al "*fatturato dell'impresa nell'ultimo esercizio che precede l'avvio del procedimento sanzionatorio*" dunque, al fatturato *tout court*, senza limiti di sorta. Dunque, la tesi della società, secondo cui solo una parte del fatturato può assumere rilievo ai fini della determinazione della sanzione, è priva di fondamento ed appare in contrasto con la funzione del fatturato che serve a determinare il patrimonio del soggetto da sanzionare e quindi l'effetto deterrente e la sopportabilità della sanzione.
44. Pertanto, la violazione commessa da Toscana Energia comporta l'irrogazione di una sanzione di euro 95.000 (novantacinquemila)

DELIBERA

1. si accerta la violazione, da parte della società Toscana Energia Clienti S.p.A., delle disposizioni relative al coefficiente di correzione dei volumi (K) nei termini di cui in motivazione;
2. è irrogata alla società Toscana Energia Clienti S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 95.000 (novantacinquemila);
3. non si ravvisano i presupposti per adottare il provvedimento prescrittivo di cui all'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/1995, prospettato alla lettera b) del punto 1 della motivazione;
4. si ordina alla società Toscana Energia Clienti S.p.A. il pagamento della sanzione di cui al precedente punto 2 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*Allegato A*), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
5. decorso il termine di cui alla precedente lettera, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo "789T");
6. si ordina alla società Toscana Energia Clienti S.p.A. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
7. il presente provvedimento sarà notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società Toscana Energia Clienti S.p.A., con sede legale in via Ciliegiole n. 43, 51100 Pistoia, e pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

5 ottobre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis